Codice A1103A
D.D. 11 novembre 2024, n. 1349
Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 889 COV2020)

ATTO DD 1349/A1103A/2024 DEL 11/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 889 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota n. 38/16 – 2/2020 del 28.11.2021, dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta – Stazione di *omissis*, a carico del signor *omissis omissis* nato a *omissis* ed ivi residente in Via *omissis* con processo verbale n. CNCC14 del 30.05.2020 da agenti del nucleo appartenente al Corpo sopra citato, per i fatti avvenuti in *omissis* nel Comune di *omissis* a mezzo del quale è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 22 maggio 2020 relativo "*all'obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili l pubblico … ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza*".

Preso atto degli scritti difensivi, trasmessi dal soggetto interessato, dai quali è emerso che il soggetto interessato risulta in cura da anni, come da certificazione medica, per patologia "*non compatibile con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale*";

dato atto che il punto 3 sopra riportato espressamente prevedeva, in quella particolare fase dell'emergenza pandemica, l'esonero dell'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale "*per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili…*", così come confermato dalla successiva D.P.G.R. n. 64 del 27 maggio 2020;

ritenuta pertanto sussistente, a fronte di una certificazione medica, una oggettiva causa di giustificazione dall'obbligo dell'utilizzo del dispositivo medico e, di conseguenza, non sussistenti i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa,

DISPONE

che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti